

**TRIBUNALE DI AVELLINO****Sezione Prima Civile***Ufficio procedure concorsuali e crisi d'impresa*

Composto dai magistrati

Dott. Gaetano Guglielmo Presidente

Dott. Maria Iandiorio Giudice

Dott. Pasquale Russolillo Giudice delegato

Nel sub procedimento portante il n. //2024 sub 1 P.U. promosso da (C.F.

), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*,

avente ad oggetto ricorso per proroga delle misure protettive;

considerato che, ai sensi dell'art. 55 co. 4 CCII, è competente il tribunale;

ha emesso il seguente

DECRETO

- Visto il ricorso depositato da in data 3/02/2025 (data di accettazione da parte del sistema informatico), avente ad oggetto:
 - > proroga delle misure protettive consistenti nel divieto per i creditori di proporre o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della società per l'ulteriore e residua durata di mesi tre, considerata compatibile con i tempi necessari all'omologa degli accordi di ristrutturazione in corso di definizione;
 - > la conferma/concessione della misura protettiva consistente nel divieto per i creditori di acquistare diritti di prelazione se non concordati con il debitore, in precedenza non accolta dal giudice delegato per le ragioni espresse nel decreto del 15/10/2024;
- visto il parere reso dal commissario giudiziale, in data 6/02/2025, il quale ha precisato che le misure protettive finora fruite dalla proponente hanno avuto una durata complessiva di nove mesi, dovendo all'uopo conteggiarsi sia quelle concesse

ai sensi dell'art. 54 co 3 CCII nella precedente procedura di preaccordo attivata dalla debitrice (cinque mesi) sia quelle confermate nella presente procedura (quattro mesi);

- Considerato che:


la società istante ha richiesto la conferma delle sopra indicate misure protettive, già provvisoriamente efficaci, in quanto funzionali alla domanda di concessione del termine ex art. 44 CCII;

con decreto del 15/10/2024 il giudice delegato ha accolto l'istanza, confermando l'inibitoria delle azioni esecutive e cautelari *erga omnes* per la durata di quattro mesi dalla data di pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese, dando atto che per il medesimo periodo restano sospese le prescrizioni e le decadenze non si verificano; tali misure protettive hanno avuto efficacia a partire dal 3/10/2024 data di pubblicazione della relativa istanza nel Registro delle imprese, e per quattro mesi, ovvero fino al 3/02/2025;

il presente ricorso è stato depositato in data 3/02/2025, ovvero entro il termine di scadenza delle misure in precedenza confermate;

quanto ai presupposti per la proroga della tutela protettiva, essi consistono, ai sensi dell'art. 55 co. 4 CCII, nella verifica congiunta dei "significativi progressi nelle trattative" e dell'assenza di "ingiusto pregiudizio ai diritti e agli interessi delle parti interessate"; occorre infine in ogni caso verificare che non sia decorso il termine di durata massima della protezione fissato in complessivi dodici mesi dall'art. 8 CCII;

a tale riguardo va precisato che, secondo la tesi qui condivisa, il periodo di dodici mesi che la menzionata norma cita deve considerarsi scaduto solo allorquando la somma dei periodi di "protezione effettiva" avrà raggiunto tale consistenza temporale, senza doversi tener conto delle eventuali soluzioni di continuità in cui le misure non sono state operanti per intervenuta revoca o scadenza o mancato rinnovo e/o proroga, ed esclusa dunque ogni rilevanza del maturare dell'anno solare decorrente dalla data iniziale di produzione dei loro effetti (Trib. Modena, 18/01/2025, sul web);



nella fattispecie in esame il commissario giudiziale:

- > ha espresso parere favorevole alla proroga delle misure protettive consistenti nel divieto di azioni esecutive e cautelari da parte dei creditori, dando atto che sono stati compiuti significativi progressi nelle trattative, consistiti nella stipula di accordi con i principali creditori e nella conclusione di preliminari di vendita degli immobili destinati a fornire le risorse finanziarie necessarie all'attuazione dello strumento di regolazione della crisi prescelto;
- > ha, per contro, evidenziato la possibile incompatibilità dell'ulteriore misura richiesta con la perdurante fase prenotativa, stante il disposto dell'art. 54 co. 2 CCII terzo periodo, che ammette la concessione di misure diverse da quelle previste dai primi due periodi solo dopo il deposito della proposta, del piano o degli accordi;

§ la proroga delle misure protettive consistenti nell'inibitoria di azioni esecutive e cautelari

l'inibitoria delle azioni protettive e cautelari è condizione necessaria a garantire il buon esito degli accordi di ristrutturazione, essendo in corso azioni esecutive da parte dei creditori aventi ad oggetto gli immobili dalla cui cessione, alle migliori condizioni offerte dai promissari acquirenti, la proponente intende ricavare risorse finanziarie necessarie alla soddisfazione dei creditori;

non si ravvisano inoltre, allo stato, ragioni di ingiusto pregiudizio per i creditori, essendovi prova del progresso nelle trattative, che hanno già consentito di raggiungere le percentuali previste per l'omologa degli accordi di ristrutturazione, ed avendo l'attestatore fornito elementi di valutazione adeguati, anche alla luce dei riscontri in atti, a ritenere possibile il buon esito dello strumento prescelto ed il pagamento dei creditori estranei;

risulta poi *ex actis* che il debitore ha fruito delle misure protettive per un arco temporale pari ad un totale di nove mesi, di guisa che potrebbe ulteriormente goderne per la durata residua tre mesi ai sensi dell'art. 8 CCII;



la durata ulteriore delle misure, così come richiesta, risulta coerente con i tempi di omologa degli accordi di ristrutturazione sempre che essi, come preannunciato, siano depositati nei prossimi giorni;

al riguardo la ricorrente deve tener conto, sin d'ora, che, qualora siano pendenti i termini per l'adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori ad una proposta di transazione fiscale o previdenziale avanzata nel corso delle trattative - circostanza di cui non è fatta esplicita menzione in atti pur avendo la . sostenuto di aver in corso la procedura di c.d. rottamazione *quater* - occorre che essi siano interamente decorsi al momento del deposito della domanda di omologa degli accordi di ristrutturazione, come oggi espressamente richiesto dall'art. 63 co. 3 CCII;

§ il divieto per i creditori di acquistare diritti di prelazione se non concordati con il debitore

ha chiesto la concessione di un'ulteriore misura protettiva, consistente nell'inibitoria all'acquisto di diritti di prelazione se non concordati con il debitore; al riguardo, occorre *in primis* considerare che la medesima richiesta, avanzata con l'iniziale ricorso per conferma, era stata respinta dal giudice delegato sul presupposto dell'incompatibilità di una siffatta cautela con il regime normativo del concordato preventivo, applicabile anche alla fase prenotativa (art. 44 co. 1 bis CCII), il quale non consente al debitore di disporre liberamente del patrimonio ed impone, ai fini della costituzione di garanzie volontarie su beni mobili ed immobili, la preventiva autorizzazione giudiziale;

il giudice delegato aveva altresì rilevato, nel menzionato decreto, che, almeno in parte, la misura richiesta era assorbita dall'effetto legale che consegue al deposito della domanda ex art. 44 CCII, posto che da quel momento i creditori *“non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia l'autorizzazione prevista dai commi 1, 2 e 3”*;



la misura richiesta, già negata, non può essere confermata o concessa per la prima volta in questa sede per una duplice ragione: non risulta l'iscrizione di una nuova richiesta nel registro delle imprese successivamente alla mancata conferma da parte del giudice delegato, così come imporrebbe il disposto dell'art. 54 co. 2 CCII; non è inoltre possibile, nella fase prenotativa, concedere misure diverse dall'inibitoria di azioni cautelari ed esecutive così come espressamente chiarito dall'art. 54 co. 2 CCII, terzo periodo, che consente il ricorso a cautele ulteriori solo dopo il deposito della proposta, del piano o degli accordi;

e tuttavia l'interesse sotteso all'istanza della ricorrente deve ritenersi in concreto già soddisfatto per i motivi di seguito esposti, e pertanto va adottata pronuncia di non luogo a provvedere;


nel prosieguo della procedura di accesso con riserva agli strumenti di regolazione la

ha ottenuto dal tribunale autorizzazione, ex art. 44 co. 1 quater CCII, ad avvalersi del regime normativo degli accordi di ristrutturazione;

l'accesso a tale disciplina per un verso consente all'imprenditore di conservare nella fase delle trattative la libera disponibilità del patrimonio e, pertanto, di poter compiere anche atti di straordinaria amministrazione, compresa la costituzione di prelazioni volontarie senza necessità di preventiva autorizzazione giudiziale, per altro verso non lo priva della protezione contro l'iscrizione da parte dei creditori di ipoteche ed altri diritti di prelazione non concordati;

il rinvio fatto dall'art. 44 co. 1 quater CCII alla disciplina degli accordi di ristrutturazione deve ritenersi, infatti, riferito anche al disposto dell'art. 64 co. 1 CCII nella parte in cui stabilisce che *"i creditori non possono, sino all'omologazione, acquisire diritti di prelazione se non concordati"* con il debitore;

è pur vero che la disposizione da ultimo richiamata richiede, a tal fine, l'avvenuto deposito del ricorso per omologa degli accordi di ristrutturazione, ma ciò non esclude che l'effetto ivi indicato sia anticipato alla fase prenotativa in caso di accesso dell'imprenditore al



regime degli accordi di ristrutturazione, essendo il rinvio generale a quelle norme fatto dall'art. 44 co. 1 quater CCII riferibile non solo alle regole sulla gestione del patrimonio non più soggetta al c.d. spossessamento attenuato, ma anche a tutte le conseguenze derivanti dal deposito della domanda di omologa nei confronti dei creditori; essendo, dunque, quello voluto dalla ricorrente un effetto direttamente derivante dalla domanda, per le ragioni esposte anticipato alla fase prenotativa, non residua necessità di alcuna statuizione sulla misura richiesta; come pure non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento, non essendosi svolto alcun contraddittorio con i creditori;

P.Q.M.

Autorizza la proroga delle misure richieste da ... e già confermate con decreto del giudice delegato in data 15/10/2024 per la residua durata di tre mesi decorrenti dalla scadenza del loro precedente termine di durata;

Dichiara non luogo a provvedere sull'istanza di concessione dell'ulteriore misura richiesta da

DISPONE


La trasmissione del presente decreto all'ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, a cura della Cancelleria come previsto dall'art. 55 co. 3 CCII secondo periodo.

Si comunichi al debitore e al commissario giudiziale con onere per quest'ultimo di specificare nelle relazioni successive ed in ogni informativa rivolta al tribunale l'utilità delle misure in funzione della procedura in corso, tenuto conto della condotta del debitore e delle circostanze emerse, salve le iniziative previste dall'art. 55 co. 5 CCII ove ne ricorrano i presupposti.


Così deciso in Avellino, il 11 febbraio 2025.

IL GIUDICE DELEGATO

Dott. Pasquale Russolillo


DOTT. PASQUALE RUSPOLLO
DEPUTATO ALLA CANCELLERIA
OCOR ASSISTENTI DI GIUDIZIO
Dott. Pasquale Russolillo

IL PRESIDENTE


Dott. Gaetano Guglielmo